

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 26 ottobre 1982

N. 4 dell'O. d. G.

N. 333 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti"

L'anno millenovecentottanta due il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Domenico Bellifemine

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe		✓	26) MARROCCOLI Tommaso	✓	
2) ANNESE Mario	✓		27) MARTELLOTTA Giuseppe	✓	
3) APRILE Brizio Leonardo	✓		28) MONFREDI Angelo	✓	
4) AUGELLI Raffaele	✓		29) MOREA Leonardo	✓	
5) BELLIFEMINE Domenico	✓		30) NOTARNICOLA Vito	✓	
6) BELLOMO Michele	✓		31) PIACQUADIO Antonio	✓	
7) BINETTI Vincenzo	✓		32) PICCIGALLO Benito	✓	
8) BORGIA Francesco	✓		33) PICCOLO Francesco	✓	
9) BORTONE Giorgio	✓		34) QUARTA Nicola	✓	
10) CALVARIO Pasquale	✓		35) RICCIATO Antonio	✓	
11) CAPOZZA Emanuele	✓		36) RIZZO Marcello	✓	
12) CARAMIA Giuseppina	✓		37) ROMANO Domenico	✓	
13) CARELLA Domenico	✓		38) ROSSI Angelo	✓	
14) CASSANO Michele	✓		39) SALA Paolo	✓	
15) CASTELLANETA Giuseppe	✓		40) SILVESTRI Francesco	✓	
16) CIOCIA Graziano		✓	41) SINISI Rachele	✓	
17) CIUFFREDA Pasquale	✓		42) SOMMA Antonio	✓	
18) COLASANTO Giuseppe	✓		43) SORICE Vincenzo	✓	
19) COLONNA Giuseppe	✓		44) TARRICONE Luigi	✓	
20) CONTE Giuseppe	✓		45) TRAVERSA Roberto	✓	
21) CONVERTINO Cosimo	✓		46) TRISORIO LIUZZI G.ro	✓	
22) DELL'AQUILA Antonio	✓		47) TROCCOLI Francesco		✓
23) DI GIUSEPPE Cosimo	✓		48) VENTURA Antonio	✓	
24) FITTO Salvatore		✓	49) VESSIA Onofrio	✓	
25) FORTUNATO Loris	✓		50) ZINGRILLO Giuseppe	✓	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è la proposta di legge dell'Ufficio di Presidenza "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti".

Dà la parola al consigliere Segretario Capozza, il quale svolge la relazione.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la proposta di legge nel suo complesso.

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;

- Sull'esito delle votazioni, avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

#### D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il consigliere Segretario Capozza chiede che il provvedimento legislativo di che trattasi sia dichiarato urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Guaccero)

# Consiglio Regionale della Puglia

## LEGGE REGIONALE

"Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche direttive di alcuni Enti"

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge :

### Art. 1

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

I seguenti soggetti sono tenuti alla pubblicità della situazione patrimoniale propria e dei propri familiari in conformità alla legge 5 luglio 1982 n. 441 e secondo le modalità stabilite dalla presente legge :

- 1) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della Regione Puglia;
- 2) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale o al cui funzionamento la Regione Puglia concorra, in qualsiasi forma, per un importo superiore al venti per cento;
- 3) presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento la Regione Puglia concorra in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio sempre che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

### Art. 2

(Situazione patrimoniale dei soggetti obbligati)

Entro un mese dalla nomina, i soggetti previsti nell'articolo precedente sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Giunta regionale e presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

### Art. 3

(Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli)

Gli adempimenti indicati nell'articolo precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

La dichiarazione o le dichiarazioni di consenso, con l'indicazione della data, vanno allegate agli atti previsti dall'art. 2.

Se il consenso non è stato prestato, i soggetti di cui all'articolo 1 devono dichiararlo al momento del deposito degli atti di cui all'art. 2.

Qualora il consenso sia prestato dopo tale momento, i soggetti di cui all'art. 1, entro un mese dalla data del consenso, sono tenuti a integrare gli atti indicati nell'articolo precedente.

Ove il coniuge non abbia accordato il consenso alla pubblicità della propria situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi sia a lui comune, dalla copia di tale dichiarazione da depositare ai sensi dell'art. 2 n. 2 va esclusa l'indicazione dei redditi del coniuge. In questo caso, la copia depositata deve recare la formula "sul mio onore affermo che la presente dichiarazione dei redditi è conforme, per la parte che concerne i miei redditi, a quella presentata all'Ufficio delle Imposte dirette", con la relativa sottoscrizione.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

### Art. 4

(Variazioni della situazione patrimoniale)

Entro un mese dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui va applicata l'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso la Presidenza della Giunta e presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, quale risulta dalla dichiarazione prevista dal numero 1 dell'art. 1, intervenute nell'anno precedente e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Tale adempimento si estende anche alla situazione patrimoniale del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dall'art. 3.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

### Art. 5

(Obblighi conseguenti alla cessazione dalla carica)

Nei tre mesi successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al n. 1 dell'art. 2, intervenute dopo l'ultima attestazione di cui all'art. 3. Essi sono tenuti altresì a depositare copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche concernente l'ultimo anno, o frazione di esso, nel quale hanno ricoperto la carica, entro il mese successivo alla scadenza del termine di presentazione di tale dichiarazione.

Tali adempimenti si estendono anche alla situazione patrimoniale

le del coniuge non separato e dei figli conviventi alle condizioni previste dall'art. 3.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi del presente articolo non si applicano nel caso di conferma degli interessati nella medesima carica alla scadenza della stessa.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

#### Art. 6

(Moduli)

Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vanno effettuate su moduli predisposti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

#### Art. 7

(Inadempimento)

Ove i soggetti di cui all'art. 1 non adempiano agli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 9, il Presidente della Giunta regionale, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffida l'interessato ad adempiere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della diffida medesima.

Nel caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora l'inadempimento persista per altri quindici giorni dopo la diffida, l'interessato decade dalla carica. Il Presidente della Giunta regionale gli dà comunicazione dell'avvenuta decadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, informandone altresì gli organi direttivi dell'ente o, secondo i casi, dell'Istituto o della società ed il Presidente del Consiglio regionale.

E' abrogato l'art. 8, primo comma, numeri 2 e 3, della L.R. 23.6.1978 n. 24.

Sono abrogate altresì le disposizioni dei commi 2°, 3° e 4° dello stesso articolo 8 incompatibili con la presente legge.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

#### Art. 8

(Diritto di informazione dei cittadini)

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio della Regione Puglia hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste dal numero 1 dell'art. 2 e dagli articoli 3, 4 e 5.

A questo fine tali dichiarazioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel quale sono altresì riportate, per ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 1, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo delle dichiarazioni dei redditi depositate

Consiglio Regionale  
della Puglia

ai sensi del numero 2 dell'articolo 2.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 9

(Disposizione transitoria)

I soggetti di cui all'articolo 1 in carica sono tenuti a provvedere agli adempimenti indicati nell'art. 2 entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 10

(Norma finanziaria)

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Guaccero)